



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – autonomia del giudizio sportivo – applicabilità nell'ordinamento sportivo di tutte le disposizioni dell'ordinamento generale – non sussiste

## **Descrizione**

Il principio dell'autonomia del processo sportivo consente la trattazione separata del giudizio disciplinare rispetto ad eventuali analoghe vicende penalistiche o di altra natura, anche al fine di assicurare l'esigenza di una celere e rapida definizione dello stesso. Del resto, la condotta di un soggetto appartenente all'ordinamento federale, fermo restando l'eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari. Il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito federale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva all'ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la nient'affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. L'ordinamento sportivo, del resto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell'ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione dei fatti e della prova, che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento giuridico generale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 95/CFA/2019-2020/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Sferrazza

## **Riferimenti normativi**

art 45, comma 2, CGS; art. 3 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 095 CFA del 24 luglio 2020 (sig. Levato Marco/sig. Focco Fabio/Procuratore Federale)**